

Utilizzo di schede carburante false: profili penali

La Cassazione ha stabilito che se il contribuente inserisce in contabilità schede carburante false commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Risulta opportuno, quindi, delineare la disciplina della scheda carburante nonché i diversi rilievi che possono essere mossi dall'Amministrazione finanziaria in sede di controlli.

Scheda carburante in pillole

A cosa serve	<p>La normativa in materia prevede l'obbligo della compilazione della scheda carburante per tutti i soggetti titolari di partita IVA che necessitano di documentare l'acquisto del carburante per beneficiare della detrazione IVA e della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.</p> <p>Attenzione</p> <p>Le schede carburanti vanno registrate sul registro IVA acquisti entro gli ordinari termini di registrazione delle fatture d'acquisto.</p> <p>In deroga alla normativa generale, i soggetti passivi IVA che acquistano carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (cd. moneta elettronica) emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (come ad esempio banche, Poste, ecc.) non soggiacciono, per il recupero dell'IVA e deducibilità del costo, all'obbligo di tenuta della scheda carburante.</p> <p>Inoltre, la scheda carburante non risulta necessaria per gli acquisti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none">• con l'utilizzo di schede o altri supporti magnetici, memory card ecc.;• mediante la procedura del cosiddetto "netting";• presso distributori self-service. In tale ipotesi è necessario conservare il documento rilasciato dall'apparecchiatura self-service. Inoltre, potrebbe essere opportuno indicare su tale documento il numero di targa del veicolo rifornito e il numero di chilometri percorsi sino a quel momento, come rilevabili dal contachilometri del mezzo;• da fornitori diversi dai distributori degli impianti stradali;• da parte di autotrasportatori di cose per conto terzi;• per finalità diverse dall'autotrasporto.
Ambito di applicazione	<p>La scheda carburante può essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzine di ogni tipo, miscele di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell'esercizio di imprese, arti e professioni.</p> <p>Attenzione</p> <p>La disciplina della scheda carburante non si applica per gli acquisti effettuati fuori dagli impianti stradali di distribuzione, né per gli acquisti, presso questi impianti ma non destinati all'autotrazione (per esempio carburanti necessari per</p>

	<p>alimentare macchine e impianti non circolanti sulla strada, come carrelli elevatori, macchine operatrici, eccetera). In tali casi, continua ad applicarsi la disciplina della fatturazione, a richiesta del cliente.</p>
<p>Compilazione</p>	<p>Il modello della scheda di carburante deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio). Deve essere istituita una scheda per ogni veicolo a motore utilizzato. Relativamente ai dati del veicolo, sono previste queste indicazioni: casa costruttrice, modello, targa e numero del telaio.; 2. il nome della ditta, la sua denominazione o ragione sociale, nome e cognome se trattasi di persone fisiche (ad esempio i professionisti). Non è necessario che i mezzi siano intestati al soggetto acquirente il carburante, e cioè che gli automezzi siano di sua proprietà, in quanto l'utilizzo degli stessi può avvenire anche sulla base di contratti di locazione, noleggio, leasing o comodato; 3. il domicilio fiscale; 4. il numero di partita IVA del soggetto acquirente il carburante; 5. l'ubicazione dell'eventuale stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero. <p>Attenzione</p> <p>Nel caso in cui vengano meno tali informazioni essenziali, la compilazione si riterrà irregolare e, quindi, il contenuto sarà eventualmente contestabile dall'Amministrazione finanziaria, sia sotto l'aspetto reddituale, sia sotto quello della detrazione IVA.</p> <p>L'annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante deve essere effettuata dall'addetto alla distribuzione di carburante, il quale dovrà indicare sulla scheda dell'acquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data del rifornimento; • l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA; • la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell'esercente e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione. Questi dati possono essere riportati anche con l'apposizione di un timbro; • la firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.
<p>Chilometraggio</p>	<p>Non è necessario indicare il tipo e la quantità di carburante acquistato; tuttavia, prima di registrare la scheda nel libro degli acquisti l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, deve annotare sulla scheda il numero di chilometri. Questo dato deve essere rilevato dall'apposito dispositivo (il contachilometri) dell'automezzo. Non si tratta di dichiarare i chilometri percorsi, ma semplicemente di rilevare e di riportare sulla scheda lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto a quella relativa al periodo considerato. Tale obbligo non sussiste per gli esercenti arti o professioni. Per ciò che riguarda gli automezzi privi del dispositivo contachilometri (per</p>

	<p>esempio: le pale meccaniche, gli escavatori, e così via) il Ministero delle finanze ha precisato che in luogo dei chilometri percorsi possono essere indicate le ore di moto o di lavoro. Nelle ipotesi in cui il lavoratore dipendente impiega la propria autovettura per conto del datore di lavoro, l'annotazione dei chilometri deve riguardare solo quelli afferenti l'attività d'impresa (C.M. del Ministero delle finanze n. 39/362701 del 1977). Inoltre, in tale caso la scheda deve contenere i dati identificativi del dipendente oltre che dell'impresa.</p>	
Profili sanzionatori	Irregolarità e omissioni	<ul style="list-style-type: none"> • indeducibilità dei costi; • indetraibilità dell'IVA.
	Falsificazione di schede esistenti o creazione ex novo di schede false	<ul style="list-style-type: none"> • Reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; • nessuna soglia minima di punibilità.

Le principali irregolarità in tema di scheda carburante affrontate dalla giurisprudenza

Violazione dell'obbligo di indicazione degli estremi di identificazione del veicolo - targa o telaio – nella scheda carburante	<p>Tale omissione non consente di portare in deduzione i relativi costi, né in detrazione l'IVA a essi afferente. Ciò in quanto l'univoca volontà del legislatore non consente al contribuente, che non abbia osservato l'obbligo di indicazione della targa, di godere delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all'acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito, e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività dell'impresa e ciò senza che l'adempimento a tale fine disposto ammetta equipollente alcuno, indipendentemente dalla contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.</p>
Mancanza della firma di convalida che deve apporre obbligatoriamente l'addetto alla distribuzione sulla scheda carburante	<p>È stato stabilito che la previsione dell'apposizione della firma, definita dallo stesso legislatore di "convalida" del rifornimento, costituisce elemento essenziale senza il quale la scheda carburante non può assolvere alla finalità prevista dalla legge, ovvero la detrazione dell'IVA e la deduzione del costo.</p>
Obbligo di indicazione dei chilometri rilevabili alla fine del periodo dai contachilometri del veicolo	<p>È stato stabilito che si tratta di un elemento essenziale delle schede carburante, attesa la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale, anche in riferimento ai quantitativi di carburante che si assumono acquistati in relazione al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all'annotazione dei chilometri di percorrenza. La mancata indicazione di questi ultimi nelle schede carburante, pertanto, non ne consente la deduzione del relativo costo, né la detrazione dell'IVA.</p>
Inattendibilità degli importi dei rifornimenti indicati nelle schede carburante	<p>Le forniture "gonfiate" sono state ritenute inattendibili in relazione all'indicazione di importi sproporzionati rispetto al tipo di attività svolta dal soggetto d'imposta. Più nel dettaglio è stato stabilito che l'inattendibilità delle schede carburante aveva generato una presunzione</p>

probatoria sufficiente a dimostrare l'infedeltà della dichiarazione IVA. L'Amministrazione finanziaria, quindi, non era tenuta a provare la reale entità dei costi sostenuti, essendo a carico del contribuente, privo di attendibile documentazione d'impresa, l'onere di provare i propri costi in altro modo valido.

Profili penali relativi alla scheda carburante

Qualora un contribuente aumenti in modo artificioso i costi deducibili e l'IVA detraibile, generando **schede carburante di fatto "false"**, avrà effetti, non solo da un punto di vista fiscale, ma anche da quello penale. Infatti, generalmente in sede di controllo da parte della Guardia di Finanza, che svolge anche funzioni di polizia giudiziaria, emergono elementi incontrovertibili circa la falsificazione delle schede carburante, tali da rendere necessaria la trasmissione della notizia criminis all'Autorità giudiziaria, con il conseguente avvio delle indagini penali.

Al riguardo si evidenzia che la Cassazione ha stabilito che in presenza di schede carburanti false, allo scopo di aumentare i costi deducibili e l'IVA detraibile, **scatta il reato penale** (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).